



# **Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Valle Camonica**

## **Contratto di servizio 2026-2030**



## Sommario

<b>Titolo I.- Disposizioni generali</b>	<b>3</b>
Art. 1.- Premessa	3
Art. 2.- Oggetto del contratto	3
Art. 3.- Durata	4
Art. 4.- Obblighi dell'Azienda	4
Art. 5.- Obblighi del Comune	5
<b>Titolo II.- Servizi e prestazioni</b>	<b>6</b>
Art. 6.- Servizi conferiti	6
Art. 7.- Standard di qualità dei servizi	7
Art. 8.- Modalità di gestione dei servizi	7
Art. 9.- Servizi direttamente negoziati con i singoli comuni soci	8
Art. 10.- Continuità del servizio	8
Art. 11.- Esclusività del servizio	8
Art. 12.- Modalità di coinvolgimento degli utenti e forme di tutela previste	8
<b>Titolo III.- Rapporti economici</b>	<b>9</b>
Art. 13.- Modalità di finanziamento dei servizi	9
Art. 14.- Modalità di fatturazione e pagamento	10
Art. 15.- Mancati pagamenti	11
<b>Titolo IV.- Monitoraggio del contratto di servizio</b>	<b>11</b>
Art. 16.- Monitoraggio periodico del contratto	11
Art. 17.- Contestazioni, inadempimenti e penali	12
<b>Titolo V.- Clausole finali</b>	<b>14</b>
Art. 18.- Responsabilità e copertura assicurativa	14
Art. 19.- Trattamento dei dati personali	15
Art. 20.- Risoluzione del contratto	15
Art. 21.- Recesso dal contratto	16
Art. 22.- Controversie	16
Art. 23.- Foro competente	16
Art. 24.- Spese contrattuali	16
Art. 25.- Norme di chiusura	17



**Comune/Unione di \_\_\_\_\_  
Provincia di BRESCIA**

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE/UNIONE DI  
E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
"AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA" PER  
L'AFFIDAMENTO E LA COMMITTENZA DEL COORDINAMENTO E  
DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI DA EROGARE SUL  
TERRITORIO ED AI RESIDENTI DEL COMUNE/UNIONE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_, nella sede Comunale/Unione sita in via  
\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_ il Signor/ra \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ (Bs) il \_\_\_\_\_, non in nome  
proprio ma in nome e per conto del Comune/Unione di  
\_\_\_\_\_ ( C.F. \_\_\_\_\_ ) a ciò  
autorizzato in nome del provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ ed in esecuzione della delibera della  
Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, (detto nel seguito, per  
brevità, "ENTE COMMITTENTE")

e

l'AZIENDA Speciale consortile "Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona" con sede legale in Breno, Piazza Tassara 3, rappresentata dal  
Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_(\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO E DELLE RISORSE UMANE a ciò autorizzato con  
incarico del 05.12.2024 (detta nel seguito, per brevità, "AZIENDA")

**PRESO ATTO dei seguenti riferimenti normativi:**

- **DPR 616/77** in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite  
alla competenza degli Enti Locali;
- **D.Lgs. 112/98**, in ordine al conferimento di funzioni e compiti  
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in  
attuazione della legge 57/97;



- **L. 328/2000**, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
- **D.Lgs. 267/2000**, artt. 31 che definisce la forma associativa del consorzio cui si applicano le norme previste dalle aziende speciali di cui all'art. 114;
- **D.P.C.M. 12 gennaio 2017**, avente per oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che definisce i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza sostituendo il D.P.C.M. 23 aprile 2008;
- **Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008** "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- **DGR n. 2167 del 15 aprile 2024**, avente per oggetto le "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025 – 2027";
- **DM 24/06/2025** del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente per oggetto l'adozione delle "Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali".

#### **PREMESSO CHE:**

- a) con deliberazioni consiliari i comuni del Distretto Valle Camonica - Sebino hanno costituito un'Azienda consortile, ai sensi dell'art. 31 e degli art. 113 bis e 114 del D. Lgs. 267/2000 al fine di gestire in modo associato i servizi socioassistenziali, sociosanitari e le politiche sociali allargate secondo le indicazioni contenute nel Piano di Zona, approvandone la Convenzione costitutiva e lo Statuto;
- b) con atto a repertorio n. 19.972 in data 29 giugno 2007 a rogito dott. Alessandro Serioli, notaio in Breno, è stata formalmente costituita l'AZIENDA consortile denominata "Azienda territoriale per i servizi alla persona", giuridicamente riconosciuta in data 19.07.2007 al n. 90016390172 di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) l'Azienda Speciale Consortile, come previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, si configura quale ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, adottato dai Consigli degli enti locali aderenti;



- d) scopo dell'azienda è l'esercizio di attività socioassistenziali, sociosanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni e degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività dell'azienda aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio, come specificato nella Convenzione costitutiva e nello Statuto;
- e) come previsto dall'art. 113bis, c. 5 del D.Lgs. 267/00, i rapporti tra l'Azienda e i comuni devono essere regolati mediante un apposito contratto di servizio;
- f) la Giunta dell'ente \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha disposto la committenza all'Azienda consortile della gestione e del coordinamento di un sistema integrato di interventi e servizi sociali a decorrere dal \_\_\_\_\_ per la durata di cinque anni solari ed individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda consortile e l'Ente committente medesimo secondo quanto è previsto dallo Statuto dell'Azienda consortile di cui è socio e lo schema allegato al succitato atto completo dei relativi allegati;
- g) l'Azienda speciale consortile rientra tra i modelli organizzativi riconosciuti dalle "Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali" emanate con il DM 24/06/2025;

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUUE**

## **Titolo I.- Disposizioni generali**

### **Art. 1.- Premessa**

- 1. La Premessa è patto, e forma parte integrante del presente atto.

### **Art. 2.- Oggetto del contratto**

- 1. L'ENTE COMMITTENTE, volendo garantire la gestione sovracomunale nonché conseguire in modo coordinato ed in forma associata la finalità



- e le funzioni proprie dei servizi in allegato, affida all'AZIENDA il mandato di gestione dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.
2. Per servizi sociali e sociosanitari s'intendono tutti quei servizi erogati direttamente, tramite i servizi istituzionali dell'ATS, tramite l'affidamento a Terzi ovvero tramite l'iniziativa privata di associazioni, volontariato, onlus, cooperative sociali, ecc., alla generalità della popolazione o a fasce di popolazione specifiche, finalizzati al superamento di una situazione di disagio specifico od al miglioramento in genere della qualità della vita.
  3. I servizi oggetto del presente contratto sono elencati nella MAPPA DEI LEPS E DEI SERVIZI (Allegato 1) e sono analiticamente descritti nelle SCHEDE ANALITICHE DEI LEPS E DEI SERVIZI (Allegato 2). Le modalità di finanziamento dei servizi e dell'AZIENDA, nonché il contributo richiesto a ciascun ente socio, sono riportate nel PIANO FINANZIARIO (Allegato 3). La Mappa dei LEPS e dei servizi, le Schede analitiche dei LEPS e dei servizi e il Piano finanziario sono oggetto di revisione e di aggiornamento annuale, in occasione della predisposizione del Piano programma, e sono allegati allo stesso.
  4. L'ENTE COMMITTENTE, inoltre, incarica l'AZIENDA nel rendersi attiva nell'interesse dei soci nella ricerca di finanziamenti per il potenziamento dei servizi in essere e per lo sviluppo di nuove attività congrue con le finalità dell'Azienda.

#### Art. 3.- Durata

1. Il presente contratto di servizio decorre dal 01 Gennaio 2026, con scadenza il 31 Dicembre 2030 e non è tacitamente rinnovabile. È consentita la proroga del presente contratto di servizio, nelle more del perfezionamento del procedimento di rinnovo, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza contrattuale.
2. Entro sei mesi dalla scadenza contrattuale, l'ENTE COMMITTENTE accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto di servizio; ove verificata la sussistenza, comunicherà all'AZIENDA la volontà di affidare per un ulteriore periodo i servizi oggetto del presente Contratto.
3. Nel caso di mancato rinnovo l'AZIENDA, alla scadenza, assicura, se necessario, la gestione ed il coordinamento dei servizi e l'erogazione degli interventi e delle prestazioni per un periodo di sei mesi o sino al subentro operativo da parte dell'ENTE COMMITTENTE o di un suo delegato; al termine del periodo l'AZIENDA cessa i servizi.

#### Art. 4.- Obblighi dell'Azienda

1. L'AZIENDA, nello svolgimento delle attività affidate e commissionate, si obbliga a:



- a. garantire che la gestione e l'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci, e con modalità che promuovano il miglioramento della qualità offerta;
- b. garantire il rispetto degli standard di qualità e il raggiungimento dei LEPS dichiarati nelle Schede analitiche dei servizi di cui all'Allegato 2;
- c. garantire la regolare esecuzione delle attività affidate e commissionate, nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- d. richiedere ed ottenere le iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quanto altro prescritti dalla legge e dai regolamenti, necessari all'esecuzione del contratto;
- e. garantire che, al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi, degli interventi e delle prestazioni, di cui al presente contratto, sia corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto del Contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni locali e delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- f. assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di previdenza, di assistenza, di sicurezza e di protezione dei lavoratori;
- g. garantire la totale estraneità dell'ENTE COMMITTENTE da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra l'AZIENDA stessa ed il personale proprio dipendente e tra l'AZIENDA ed i Terzi;
- h. assicurare il livello qualitativo delle competenze del personale preposto all'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard prefissati;
- i. assumere ogni onere e spesa riguardanti le utenze e quanto altro è connesso alla gestione ed all'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni.

#### Art. 5.- Obblighi dell'Ente committente

1. L'ENTE COMMITTENTE si impegna nei confronti dell'AZIENDA ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. L'ENTE COMMITTENTE, nell'ambito del ruolo di coordinamento e di indirizzo, previsto dall'art. 8 dello Statuto dell'AZIENDA di cui è socio, esercita le seguenti funzioni:
  - a. definire, previa richiesta scritta, le priorità su cui focalizzare le principali fasi d'esecuzione delle attività, di cui al precedente art. 2 del presente atto;
  - b. assicurare la piena collaborazione degli Uffici e dei Servizi dell'ENTE COMMITTENTE con l'apporto della competenza



- professionale necessaria a garantire gli interventi di competenza comunale;
- c. operare il monitoraggio ed il controllo congiunto con l'AZIENDA della congruenza tra l'esecuzione del servizio affidato e gli obiettivi e gli standard di qualità attesi;
  - d. dare supporto operativo ed informativo mediante i propri database normativi e documentali, curando la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi di riferimento;
  - e. assicurare il tempestivo e puntuale pagamento delle rate di finanziamento dei servizi, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'Art. 14.-.
  - f. sostenere e promuovere l'attività dell'AZIENDA, favorendo il suo consolidamento e il suo sviluppo attraverso la priorità di conferimento delle attività e/o servizi sovracomunali e attraverso la fattiva collaborazione nella ricerca e messa a disposizione di locali per le attività dell'Azienda.

## **Titolo II.- Servizi e prestazioni**

### **Art. 6.- Servizi conferiti**

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra ENTE COMMITTENTE ed AZIENDA per ciò che attiene la gestione dei servizi conferiti per il periodo di validità del contratto stesso. I servizi conferiti sono quelli elencati nella Mappa dei LEPS e degli interventi (All. 1) e descritti nelle Schede analitiche dei LEPS (All. 2) e nelle Schede analitiche degli interventi (All. 3).
2. Per ogni Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS), la scheda analitica riporta le seguenti informazioni:
  - a. Codice LEPS;
  - b. Titolo LEPS;
  - c. Descrizione;
  - d. Quali obiettivi vuole raggiungere;
  - e. Azioni programmate;
  - f. Coinvolgimento di ASST nell'analisi del bisogno e nella programmazione, nella realizzazione dell'intervento e azioni congiunte ambito-ASST;
  - g. Target;
  - h. Risorse di personale dedicate;
  - i. Servizi erogati per il raggiungimento del LEPS;
- 3.



4. Per ogni intervento, la Scheda analitica riporta le seguenti informazioni:
  - a. LEPS
  - b. Unità organizzativa
  - c. Finalità ed obiettivi
  - d. Regolamenti, procedure e protocolli vigenti
  - e. Utenza/destinatari;
  - f. Modalità di accesso al servizio e di dimissione;
  - g. Prestazioni erogate
  - h. Modalità organizzative
  - i. Standard di qualità garantiti;
  - j. Modalità di verifica e aggiornamento
  - k. Modalità di finanziamento.
5. L'AZIENDA, in osservanza del Piano Programma approvato annualmente dall'Assemblea consortile, predispone un Piano finanziario (All. 4) nel quale sono definiti, per ogni servizio conferito:
  - a. le tariffe orarie, giornaliere o mensili, quando definite;
  - b. i costi complessivi e le fonti di finanziamento a copertura degli stessi, in coerenza con le previsioni del budget economico annuale e triennale.
6. Gli interventi, le prestazioni e le attività che saranno svolte dall'AZIENDA in virtù del presente contratto sono definiti ed approvati dall'Assemblea consortile. Qualora si presenti l'eventualità di attivare nuovi servizi, oppure di ridurre o cessare uno o più servizi, le variazioni alla Mappa dei servizi, alle Schede analitiche di servizio e al Piano finanziario sono oggetto di apposite delibere dell'Assemblea consortile dell'AZIENDA, e costituiscono formale integrazione del presente contratto.
7. L'AZIENDA può gestire i servizi direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, od ancora tramite la valorizzazione di iniziative autonomamente organizzate e finanziate dal territorio.

#### Art. 7.- Standard di qualità dei servizi

1. L'AZIENDA eroga i servizi garantendo il rispetto degli standard di qualità e dei LEPS dichiarati nelle Schede analitiche dei LEP (All. 2) e nelle Schede analitiche degli interventi (All. 3) del presente contratto.

#### Art. 8.- Modalità di gestione dei servizi

1. L'AZIENDA gestisce i servizi, gli interventi e le prestazioni conferiti nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.
2. L'AZIENDA può procedere all'esternalizzazione dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni oggetto del presente



contratto a Terze parti nel rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria, salva comunque la responsabilità in capo all'AZIENDA.

3. L'AZIENDA ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e di quantità, prefissati e convenuti, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti idonei per il conseguimento di più elevati livelli d'efficienza e di economicità nella gestione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni. Resta inteso che l'AZIENDA è l'unica responsabile nei confronti dell'ENTE COMMITTENTE, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi, interventi e prestazioni.

#### **Art. 9.- Servizi direttamente negoziati con i singoli comuni soci**

1. Il conferimento della gestione di specifici servizi da parte di singoli Comuni soci all'AZIENDA, non inclusi nella Mappa dei servizi (All. 1), è oggetto di negoziazione separata tra le parti e comporta la sottoscrizione di specifici accordi convenzionali.

#### **Art. 10.- Continuità del servizio**

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto medesimo ai sensi del precedente Art. 2.- non può essere interrotta o sospesa se non per:
  - a. cause di forza maggiore;
  - b. ordine dell'autorità;
  - c. necessità tecniche del servizio adeguatamente documentate;
  - d. inadempienze o ritardi nelle comunicazioni/autorizzazioni imputabili all'Ente committente.
2. L'eventuale sospensione dei servizi dovrà essere comunicata dall'AZIENDA all'ENTE COMMITTENTE nel rispetto della procedura prevista dall'Art. 17.-, e comunque successivamente al termine di 15 giorni decorrente dalla contestazione delle inadempienze al COMUNE.

#### **Art. 11.- Esclusività del servizio**

1. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio l'ENTE COMMITTENTE conferisce all'AZIENDA il diritto esclusivo di esercitare ed erogare i servizi oggetto del contratto medesimo ai sensi del precedente Art. 2.-.

#### **Art. 12.- Modalità di coinvolgimento degli utenti e forme di tutela previste**

1. L'Azienda assicura la piena e fattiva collaborazione all'ENTE COMMITTENTE nell'esercizio delle forme di tutela previste dallo stesso nei confronti degli utenti residenti sul proprio territorio, nonché nel



coinvolgimento degli stessi nella valutazione della qualità dei servizi resi.

## Titolo III.- Rapporti economici

### Art. 13.- Modalità di finanziamento dei servizi

1. I costi di gestione dell'AZIENDA sono finanziati mediante:
  - a. **Quota capitaria** o "di solidarietà", determinato come contributo-pro-capite in base al numero di cittadini residenti in ogni comune al 31/12 del penultimo anno precedente alla prima annualità del budget economico. Il contributo pro-capite si caratterizza in due componenti:
    - i. **Componente Fissa** (Fondo di Solidarietà) - quantificata sulla base di quanto stabilito dall'Accordo di Programma per il Piano di Zona;
    - ii. **Componente Variabile** - definita in funzione del costo complessivo dei servizi essenziali erogati per garantire la copertura dei LEPS e degli interventi a favore degli utenti al di sotto della soglia ISEE;
  - b. **Quota a consumo** - è rappresentata dai corrispettivi richiesti ai Comuni a fronte dei servizi oggetto del presente contratto, mediante fatturazione basata su tariffe a consumo, per la copertura dei servizi non rientranti nel perimetro dei LEPS e degli interventi a favore degli utenti al di sopra della soglia ISEE;
  - c. I **trasferimenti** erogati da altri enti pubblici;
  - d. L'eventuale **contribuzione dell'utenza**, ove prevista dall'ENTE COMMITTENTE.
2. L'importo della quota capitaria di cui al comma 1, lett. a) punto "ii" e l'importo della quota a consumo (corrispettivi del costo dei servizi) di cui al comma 1, lett. b) viene stabilito annualmente, per ciascun esercizio, in sede d'approvazione del Budget economico da parte dell'Assemblea dell'AZIENDA, tenuto conto del livello dei servizi che si prevede di utilizzare, come previsto all'art. 14 dello Statuto dell'AZIENDA, degli importi dei trasferimenti erogati da altri enti pubblici e dell'eventuale contribuzione dell'utenza, se prevista dai Comuni.
3. L'importo della quota capitaria di cui al comma 1, lett. a) punto "ii" e l'importo della quota a consumo (corrispettivi del costo dei servizi) di cui al comma 1, lett. b), determinato annualmente ai sensi del comma 2, è adeguato automaticamente nella misura del 100% della

**Commentato [f2s1]:** NB: l'attuale accordo di programma fissa la quota del fondo di solidarietà fino al 2027. Per cambiare queste disposizioni OCCORRE CAMBIARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA

**Commentato [MB2R1]:** NOTA: si potrebbe inserire una disposizione transitoria, che mantiene fisso l'importo del fondo di solidarietà definito nell'accordo di programma fino al 2027. Nel nuovo accordo di programma si modificherà la disciplina prevedendo l'aggiornamento annuale nel budget economico (eventualmente ragionando in termini di % di copertura dei costi garantita con il Fondo di solidarietà).



variazione annuale accertata dall'I.S.T.A.T. sull'indice dei prezzi al consumo (FOI) per le famiglie di operai e impiegati, prendendo come riferimento il valore dell'indice rilevato nel mese di dicembre. L'Azienda, in sede di formulazione della proposta di Budget economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, può discostarsi da questo parametro proponendo un adeguamento superiore o inferiore allo stesso: in entrambi i casi, la proposta di scostamento dal parametro di adeguamento automatico va adeguatamente motivata.

4. Gli eventuali criteri di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sono definiti dall'ENTE COMMITTENTE, nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, e non coinvolgono in modo diretto l'Azienda. È compito dell'ENTE COMMITTENTE gestire direttamente le relazioni con l'utenza, con riferimento alle eventuali compartecipazioni al costo dei servizi deliberate.

#### Art. 14.- Modalità di fatturazione e pagamento

1. L'ENTE COMMITTENTE provvede:
  - a. all'erogazione della Componente Fissa della Quota Capitaria (Fondo Solidarietà), determinata per quanto previsto dall'Accordo di Programma del Piano di Zona, in un'unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario;
2. L'ENTE COMMITTENTE provvede al pagamento dei corrispettivi a consumo e della componente variabile correlati ai servizi oggetto del Contratto di Servizio, mediante due rate trimestrali e un saldo a conguaglio. Le rate sono liquidate con le seguenti modalità:
  - a. I<sup>^</sup> Rata, Acconto del 50% del finanziamento indicato nel budget economico entro il 31 marzo, ovvero entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'ENTE COMMITTENTE, se successiva;
  - b. II<sup>^</sup> Rata entro il 31 agosto, ovvero entro 15 giorni dalla trasmissione da parte dell'Azienda del rendiconto dei servizi erogati al 30 giugno e dall'emissione della relativa fattura conguagliata con il primo acconto (50%);
  - c. Saldo entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale da parte dell'AZIENDA. Qualora si dovessero riscontrare delle eccedenze in favore dell'ENTE COMMITTENTE, l'AZIENDA entro lo stesso termine provvederà alla restituzione della somma.
3. L'AZIENDA è autorizzata a sostenere i costi derivanti dal presente contratto solo ed esclusivamente nei limiti delle somme impegnate dall'ENTE COMMITTENTE nell'ambito del budget economico approvato ed eventualmente aggiornato dall'Assemblea consortile. Se, nel corso dell'anno maturano impegni finanziari elevati per attività commissionate dall'ENTE COMMITTENTE ed approvate dall'Assemblea consortile, l'AZIENDA potrà chiedere, dando motivazione, altri acconti finanziari in conto esercizio.



4. La verifica e la liquidazione dell'impegno di spesa relativo a progetti straordinari, previamente commissionati dal COMUNE, sono effettuate entro il mese di settembre dell'anno di riferimento.

#### Art. 15.- Mancati pagamenti

1. Nel caso in cui il verificarsi di mancati pagamenti da parte di uno o più Comuni dovesse comportare la necessità di ricorso al credito bancario con conseguente applicazione di interessi passivi, questi ultimi saranno addebitati all'ENTE COMMITTENTE o proporzionalmente agli Enti che hanno generato il debito.

### **Titolo IV.- Monitoraggio del contratto di servizio**

#### Art. 16.- Monitoraggio periodico del contratto

Per favorire la consultazione, lo scambio informativo e la cooperazione tra AZIENDA ed Enti soci, il contratto di servizio è oggetto di monitoraggio costante in particolare degli aspetti economici degli impegni di spesa associati e singoli di ogni Comune/Unione.

1. L'AZIENDA si obbliga a predisporre un report trimestrale sull'andamento economico dei servizi in termini di impegno di spesa attualizzato, per ogni singolo Socio, con la finalità di garantire una gestione trasparente ed efficiente delle finanze pubbliche e coadiuvare i servizi finanziari dei Soci nella gestione della propria spesa.
2. L'AZIENDA si obbliga a predisporre e a trasmettere a tutti i comuni soci, entro il mese di maggio una rendicontazione annuale nella quale:
  - a. sono riportati i dati concernenti l'esercizio precedente, riguardanti i servizi offerti, consentendo di verificare gli standard quantitativi e qualitativi garantiti in sede di programmazione;
  - b. sono descritti e documentati i principali risultati raggiunti nell'erogazione dei diversi servizi.
3. Per alcuni servizi sono previste ulteriori e specifiche forme di monitoraggio periodico, definite nelle schede analitiche dei servizi di cui all'Allegato 3.



#### Art. 17.- Contestazioni, inadempimenti e penali

1. Qualora una delle due parti fosse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra parte dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.
2. La diffida, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti e/o degli eventi contestati ed un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'altra parte potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.
3. Gli inadempimenti da parte dell'Azienda sono assoggettati a penali che possono essere applicate da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro, in funzione della gravità dell'inadempimento, da ricondursi alle seguenti casistiche:
  - a. mancato rispetto degli standard gestionali e organizzativi previsti in materia di accreditamento;
  - b. gravi ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei servizi e degli interventi affidati;
  - c. comportamento grave e lesivo nei confronti degli utenti dei servizi e delle loro famiglie;
  - d. comportamento sconveniente e non consono al ruolo ricoperto nel rapporto con gli utenti dei servizi.
4. Qualora l'ENTE COMMITTENTE non rispettasse i termini di pagamento di cui al presente contratto e, nonostante i solleciti dell'AZIENDA, il ritardo si protraesse oltre sei mesi dalla data della prima diffida formulata ai sensi del comma 1, l'AZIENDA può:
  - a. addebitare all'ENTE COMMITTENTE inadempiente gli interessi di mora, nelle misure stabilite dalla legge;
  - b. trattenere eventuali somme spettanti all'ENTE COMMITTENTE, per un importo non superiore al debito contratto dallo stesso, maggiorato degli interessi di mora di cui alla lett. a), fino all'effettivo pagamento di quanto dovuto;
  - c. sospendere l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, sul territorio dell'ENTE COMMITTENTE, fino all'effettivo pagamento di quanto dovuto.
5. L'applicazione di tutte le penali, di cui al presente articolo, avverrà secondo la disciplina civilistica.
6. Resta inteso che il pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto, per le parti, di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

#### Art. 18.- Revisione straordinaria del contratto di servizio

1. Qualora durante il periodo di validità del presente contratto di servizio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di



entità significativa e non previste al momento della formulazione del PIANO FINANZIARIO, non imputabili a malagestione da parte degli Organi di amministrazione e governo dell'AZIENDA; tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario e non risolvibili mediante gli strumenti ordinari previsti nel PIANO FINANZIARIO o mediante l'approvazione di una proposta di variazione al Budget economico triennale e al PIANO FINANZIARIO stesso, l'AZIENDA presenta agli ENTI -SOCI un'istanza di revisione straordinaria del contratto di servizio.

2. L'istanza di revisione straordinaria è finalizzata a introdurre modifiche alle disposizioni del contratto di servizio e dei suoi allegati (MAPPA DEI LEPS E DEI SERVIZI, SCHEDE ANALITICHE DEI LEPS, SCHEDE ANALITICHE DEI SERVIZI, PIANO FINANZIARIO) che consentano di ristabilire le condizioni per l'equilibrio economico finanziario dell'AZIENDA. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare e delle modifiche da apportare al contratto di servizio, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione del PIANO FINANZIARIO annuale. È obbligo dell'AZIENDA comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
3. Le eventuali misure di riequilibrio possono comprendere, di norma:
  - a. la modifica del perimetro dei servizi conferiti all'AZIENDA, con il conferimento di nuovi servizi, oppure la revoca del conferimento di uno o più servizi elencati nella MAPPA DEI LEPS E DEI SERVIZI (Allegato 1). Ciò comporta l'aggiornamento della MAPPA DEI LEPS E DEI SERVIZI (Allegato 1), delle SCHEDE ANALITICHE DEI LEPS (Allegato 2) e delle SCHEDE ANALITICHE DEI SERVIZI (Allegato 3);
  - b. la revisione degli standard di qualità dei servizi garantiti dall'AZIENDA, garantendo comunque il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) e, più in generale, dei livelli minimi delle prestazioni che non ledano i diritti fondamentali degli utenti;
  - c. la revisione delle modalità di finanziamento di cui all'Art. 13.- o delle modalità di fatturazione e pagamento di cui all'Art. 14.-;
  - d. l'estensione della durata dell'affidamento, ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, ove queste siano ritenute necessarie per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio finanziario dell'Azienda;



- e. eventuali ulteriori misure di riequilibrio, qualora nessuna delle misure di cui ai punti precedenti sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, o comunque non consenta di garantire le condizioni per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio economico finanziario dell'AZIENDA.
4. L'istanza di revisione del contratto di servizio può essere attivata anche qualora le circostanze straordinarie ed eccezionali facciano prefigurare una situazione di surplus economico finanziario dell'AZIENDA eccessivamente favorevole, nei rapporti con gli ENTI SOCI, rispetto alle previsioni iniziali definite del Budget economico triennale e nel PIANO FINANZIARIO (Allegato 4), e il ristabilimento di condizioni di equilibrio economico finanziario dell'AZIENDA non sia possibile mediante gli strumenti ordinari previsti nel PIANO FINANZIARIO o mediante l'approvazione di una proposta di variazione al Budget economico triennale e al PIANO FINANZIARIO stesso. In ogni caso, le misure di revisione del contratto di servizio adottate non devono compromettere le condizioni di equilibrio economico finanziario dell'AZIENDA.
5. L'iter di approvazione dell'istanza di revisione straordinaria del contratto di servizio segue le medesime procedure previste per l'approvazione del nuovo contratto di servizio.

## **Titolo V.- Clausole finali**

### **Art. 19.- Responsabilità e copertura assicurativa**

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso dei beni e degli impianti, derivassero danni di qualunque natura all'AZIENDA o a Terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.) l'AZIENDA ne assume ogni piena responsabilità intervenendo tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri per indennizzo o per risarcimento. In ogni caso l'AZIENDA sarà tenuta a dare tempestiva comunicazione all'ENTE COMMITTENTE di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività, degli interventi e delle prestazioni di cui al presente contratto.
2. L'AZIENDA è tenuta a stipulare polizze assicurative atte a garantire la copertura per rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo, causati a Terzi od ai beni in uso di proprietà di Terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.).



3. L'AZIENDA non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione d'interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'AZIENDA, imputabili all'ENTE COMMITTENTE nell'adozione degli atti amministrativi od operativi di propria competenza.

#### Art. 20.- Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e successive norme attuative previste dal D.lgs. n.101 del 10/08/2018, i dati acquisiti in attuazione del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. Ciascuna delle parti si impegna a:
- sottoscrivere e rispettare un apposito accordo di contitolarità, nel quale saranno delineati ruoli e responsabilità reciproci in relazione ai diversi trattamenti effettuati;
  - garantire, in ogni caso, la tutela delle persone fisiche attraverso la protezione dei dati personali trattati, dando piena attuazione ai principi ed alle disposizioni della normativa vigente e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679.

#### Art. 21.- Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
- per ritardi od interruzioni nella gestione ed erogazione dei servizi da parte dell'AZIENDA, non giustificabili ai sensi dell'Art. 10.- del presente contratto;
  - per gravi e reiterate mancanze imputabili all'AZIENDA nel rispetto degli standard qualitativi di erogazione dei servizi dichiarati nelle schede analitiche dei servizi di cui all'Allegato 2 del presente contratto, previa formale contestazione ai sensi dell'Art. 17.-;
  - per gravi o reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'AZIENDA, oppure dell'ENTE COMMITTENTE;
  - per l'entrata in vigore di normative che disciplinano le diverse modalità di gestione dei servizi, oggetto del presente contratto o di alcuni di loro.



#### Art. 22.- Recesso dal contratto

1. Le Parti, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto in ordine al recesso dall'AZIENDA ed allo scioglimento della stessa, possono recedere dal presente contratto dando un preavviso di almeno 6 mesi alla controparte, da notificare alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC.
2. In caso di recesso, le Parti definiranno di comune accordo:
  - a. le modalità e le tempistiche atte a garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini, nonché il rispetto degli impegni assunti in attuazione di norme di legge o di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
  - b. i reciproci rapporti di debito e di credito pendenti, nonché gli eventuali indennizzi conseguenti al recesso anticipato dal contratto.

#### Art. 23.- Controversie

1. Ogni controversia tra l'ENTE COMMITTENTE e l'AZIENDA in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto di servizio, può, in accordo fra le parti, essere rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, o, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa.

#### Art. 24.- Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse sorgere tra le parti del presente contratto di servizio sarà competente il Foro di Brescia.

#### Art. 25.- Spese contrattuali

1. Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'AZIENDA.
2. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese sono poste a carico dell'AZIENDA.



#### Art. 26.- Norme di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Servizio si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) delibera Giunta/Consiglio Comunale del COMUNE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b) provvedimento del Sindaco del COMUNE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- a) delibera Giunta/Assemblea dell'UNIONE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- c) delibera dell'Assemblea dell'AZIENDA "Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona" del \_\_\_\_\_;
- d) Convenzione costitutiva dell'AZIENDA approvata il 29/06/2007;
- e) Statuto dell'"Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona".

Data, \_\_\_\_\_

Per il COMUNE/UNIONE,  
Signor \_\_\_\_\_

Per l'Azienda territoriale per i servizi alla persona  
\_\_\_\_\_